

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

**N. 23**

presentata dai Consiglieri regionali  
MULA - SCHIRRU

il 19 giugno 2024

Recupero e valorizzazione degli sbarramenti di ritenuta, dei laghetti per la raccolta acque e dei relativi bacini di accumulo

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La raccolta delle acque piovane e di superficie è uno strumento da sempre utilizzato per la preservazione e lo sviluppo di aree con limitate disponibilità idriche e particolarmente sensibili a fenomeni siccitosi.

In particolare negli anni '60 - '70, al fine di garantire le risorse idriche necessarie per lo sviluppo della produzione agricola anche nelle aree non irrigue, veniva finanziata in tutta Italia la realizzazione di svariate migliaia di invasi artificiali, cosiddetti "laghetti collinari", con capacità di contenimento variabile tra i 10mila e 1 milione di metri cubi di acque piovane.

Le crescenti necessità di interventi manutentivi e di adeguamento alle nuove normative hanno determinato nel tempo una generale perdita di interesse verso i "laghetti", con conseguente mancanza di nuove realizzazioni e l'utilizzo marginale, fino all'incuria e all'abbandono, di quelli esistenti.

Nell'ultimo decennio, soprattutto a causa delle avverse variazioni climatiche e dell'estrema variabilità della disponibilità idrica, si è invece riacceso l'interesse per i suddetti bacini di accumulo, per il cui recupero e valorizzazione diverse regioni hanno già avviato percorsi di semplificazione normativa e di agevolazione finanziaria.

Anche in Sardegna sono stati realizzati circa un migliaio di "laghetti collinari" sparsi lungo tutto il territorio regionale e in misura nettamente superiore rispetto ai 581 censiti nel "Catasto degli sbarramenti" previsto all'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna).

Il recupero e la valorizzazione di tali invasi, presenti soprattutto nelle zone interne, prettamente vocate all'agricoltura e non facenti parte di comparti irrigui, può rappresentare uno strumento importante per fronteggiare i gravissimi danni derivanti dalla limitata disponibilità idrica nei territori interessati da crescenti fenomeni di siccità e desertificazione.

La presente proposta di legge predispone pertanto un sistema normativo con l'obiettivo di recuperare gli invasi, ormai in condizioni di degrado e talvolta trasformati in vere e proprie discariche, con gravi ripercussioni ambientali e sanitarie, economiche e sociali.

I proponenti delineaano altresì un articolato diretto alla semplificazione delle attuali procedure in materia di gestione, conduzione e manutenzione dei suddetti invasi, nonché una serie di misure atte ad incentivare, oltre il recupero e il ripristino, anche la valorizzazione dei bacini e delle aree di pertinenza al fine di favorire lo sviluppo di attività economiche interconnesse ed ecosostenibili.

Nel concreto il dettato normativo si propone di promuovere e finanziare studi e progetti finalizzati alla pulizia, alla ricomposizione idraulica degli sbarramenti di ritenuta, dei laghetti per la raccolta acque e relativi bacini di accumulo, alla loro messa in sicurezza e, quindi, al ripristino dell'originaria destinazione: uso irriguo ed abbeveramento del bestiame in capo alle aziende e quello selvatico, nonché fonte di apporto e approvvigionamento idrico per le campagne antincendio. Il recupero dei "laghetti", oltre a consentire l'eliminazione del degrado a cui sono stati sottoposti nel tempo gli areali interessati e la contestuale valorizzazione ambientale e paesaggistica dei territori, comporta enormi vantaggi in termini di incremento delle lavorazioni agrarie, di salvaguardia e protezione del suolo e delle risorse biologiche ad esso legate, permettendo l'incremento delle biomasse proprie delle associazioni floristiche e faunistiche e, in alcuni casi, dell'attività produttiva delle aziende agricole mediante l'allevamento ittico con specie autoctone di acqua dolce, con anche la possibilità di avviare attività per la pesca sportiva.

La valenza e la necessità dei suddetti interventi trovano conferma in studi analisi e ricerche che sono stati effettuati in tutta la Sardegna nell'arco temporale di circa 25 anni, con l'obiettivo di approfondire le conoscenze dei vari habitat antropizzati e non, e di verificare lo stato delle risorse idriche necessarie per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche (cfr "Rapporto di gestione Assessorato Anno 2016 dell'Assessorato della difesa dell'ambiente - il Piano stralcio di settore del piano di bacino - articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche e integrazioni - articolo 17, comma 6 ter, della legge n. 183 del 1989 - Dir 2000/60/CE - Linee generali, a cura dell'Assessorato della difesa dell'ambiente Servizio della tutela delle acque e vari studi in atto a cura dei vari dipartimenti delle Università degli studi di Cagliari e Sassari).

Gli interventi di pulizia e ricomposizione idraulica dei laghetti e, quindi, la loro messa in sicurezza, con ripristino, nel caso delle concessioni di derivazione dell'acqua irrigua scadute e non rinnovate, si pongono alla base di una migliore gestione delle attività agricole poste, come già detto, al di fuori di compatti irrigui, e contribuiscono in modo sostanziale al ripristino dell'habitat originario.

Da tali azioni derivano immediati effetti positivi sia sul benessere animale che su quello vegetale a livello biologico, ecologico ed economico, fungendo, non da meno, da volano allo sviluppo del turismo rurale nelle zone interne e favorendone la destagionalizzazione.

Per perseguire tali fondamentali obiettivi la presente proposta di legge si compone di 9 articoli (art. 1 - Finalità, art. 2 - Specificazioni delle finalità, art. 3 - Borse di studio, art. 4 - Azioni, art. 5 - Norma d'indirizzo, art. 6 - Norma transitoria, art. 7 - Indirizzi applicativi in base alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 - Allegato A, art. 8 - Norma finanziaria, art. 9 - Entrata in vigore) in cui sono previste le azioni seguenti:

- 1) realizzare, sull'intero territorio regionale, la mappatura di tutti i laghetti di raccolta acque (laghetti collinari), già oggetto, per la loro realizzazione, di finanziamenti e/o contributi regionali, nazionali ed europei (articolo 3);
- 2) messa in opera di interventi di pulizia e ricomposizione idraulica dei laghetti e relativa messa in sicurezza e, nel caso, ripristino delle concessioni di derivazione acqua irrigua scadute e non rinnovate (articoli 4 e 5);
- 3) ripristinare l'originaria destinazione dei laghetti artificiali, in primis, per uso irriguo ed abbeveramento del bestiame in capo alle aziende e quello selvatico, e, in seconda battuta, quale fonte di apporto e approvvigionamento idrico per le campagne antincendi (articoli 5 e 6);
- 4) vietare il cambio di destinazione di utilizzo degli sbarramenti di ritenuta, dei laghetti per la raccolta acque (laghetti collinari) presenti nell'agro. nel caso in cui gli stessi risultino realizzati con contributi pubblici, e, con particolare riferimento all'areale di pertinenza e al paesaggio, vietare la trasformazione in discariche e depositi a qualsiasi titolo destinati (articolo 6);

- 5) riduzione del fenomeno di sovrappollamento da pascolo con conseguenti effetti positivi sia sul benessere animale che sulle culture praticate, con la possibilità di creare delle vere e proprie nuove aree di pascolo e di coltivazione nelle quali spostare l'attività da zone sovra sfruttate o di particolare pregio ambientale (articoli 5 e 6); incremento e sviluppo delle attività di allevamento proprie dell'azienda agricola con realizzazione di impianti di itticoltura per la commercializzazione e pesca di specie di pesci di acqua dolce autoctoni della Sardegna; strutture posizionate in acque eutrofiche possono fornire un substrato di insediamento per specie, quali la trota macrostigma, la tinca e la carpa, e l'effetto di richiamo sulle specie ittiche esercitato dai laghetti artificiali può essere utilizzato per concentrare o per formare nuova biomassa direttamente utilizzabile per l'irrigazione dei campi e erbai (articolo 5);
- 6) creazione di aree idonee per la pesca sportiva da riva: strutture appositamente concepite possono essere utilizzate per le gare nazionali ed internazionali (articolo 5);
- 7) individuazione e predisposizione di aree per ricerca scientifica: tutti gli sbarramenti di ritenuta, dei laghetti per la raccolta acque (laghetti collinari) e relativi bacini di accumulo localizzati lungo l'intero territorio della Sardegna possono essere impiegati, quali osservatori permanenti sul territorio, per particolari studi sull'insediamento e la colonizzazione delle specie animali e vegetali autoctone, sul loro comportamento e, più in generale, sulla loro ecologia e sul rapporto con le popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni (articolo 3).

La Sardegna, data la sua particolare conformazione geografica, morfologica, geologica e geoclimatica, è la candidata ideale per intraprendere una siffatta iniziativa.

Le norme qui proposte intendono inoltre indirizzare le attività dei soggetti istituzionali chiamati a dare attuazione all'articolato normativo, verso un'uniforme e coerente applicazione delle disposizioni su tutto il territorio regionale, fornendo un valido ausilio agli operatori del settore, agli amministratori locali, ai responsabili degli uffici tecnici comunali, agli uffici regionali e ai cittadini direttamente interessati a usufruire dei benefici concessi dalla legge.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La presente legge contiene disposizioni di semplificazione delle procedure in materia di gestione, conduzione e manutenzione degli sbarramenti di ritenuta, dei laghetti per la raccolta acque (laghetti collinari) e relativi bacini di accumulo, dei relativi processi di recupero e utilizzo in agricoltura e di riordino normativo.

2. L'Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura) e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata a concedere aiuti per investimenti alle aziende agricole finalizzati a:

- a) ridurre i costi di produzione;
- b) migliorare e riconvertire la produzione e incrementare la qualità;
- c) tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali;
- d) promuovere la diversificazione delle attività nelle aziende agricole.

3. La Regione promuove l'utilizzo degli sbarramenti di ritenuta, dei laghetti per la raccolta acque (laghetti collinari) e dei relativi bacini di accumulo localizzati lungo l'intero territorio della Sardegna, in particolare nelle zone interne prettamente vocate all'agricoltura e non facenti parte di comparti irrigui. I cosiddetti laghetti artificiali per la raccolta delle acque (laghetti collinari) devono essere dotati di regolare concessione di derivazione d'acqua irrigua all'uopo rilasciata dal Genio civile.

4. La Regione incentiva l'utilizzo degli sbarramenti di ritenuta, dei laghetti per la raccolta acque (laghetti collinari) e relativi bacini di accumulo localizzati lungo l'intero territorio della Sardegna in modo da permettere l'uso irriguo e di abbeveramento del bestiame in capo alle aziende e di quello selvatico, e nel caso, quale fonte di apporto e approvvigionamento idrico durante le campagne antincendio, incrementando l'attività produttiva delle aziende agricole, anche

mediante l'allevamento ittico con specie autoctone di acqua dolce, e la pesca sportiva.

5. L'Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale n. 21 del 2000, e successive modifiche e integrazioni, nel solo caso in cui il proponente abbia perso lo status di azienda agricola, è autorizzata a concedere aiuti per investimenti secondo le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, a condizione che il proprietario del terreno, sia esso persona fisica e/o giuridica e/o ente locale, con apposito atto registrato conceda in affitto i terreni coinvolti ad aziende e/o cooperative agricole all'uopo costituite, in modo da:

- a) da ridurre i costi di produzione;
- b) migliorare e riconvertire la produzione e incrementare la qualità;
- c) tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali;
- d) promuovere la diversificazione delle attività nelle aziende agricole;
- e) destinare lo sbarramento, in caso di emergenza, quale fonte di apporto e approvvigionamento idrico delle squadre antincendio durante le campagne antincendio.

## Art. 2

### Specificazione delle finalità

1. La Regione, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, dichiara di adottare tutte le possibili modalità di azione legate alla specificità dei luoghi e delle situazioni sociali ed economiche derivanti dall'orografia su cui sono insiti gli sbarramenti di ritenuta, i laghetti per la raccolta acque (laghetti collinari) e relativi bacini di accumulo di riferimento, all'uopo classificati e suddivisi per tipologie e categoria, così come riportato dalla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), allegato A, articolo 3 (Classificazione degli sbarramenti).

2. In particolare la Regione, sull'intero territorio della Sardegna, promuove e incentiva:

- a) la pulizia, la ricomposizione idraulica ed il ripristino dell'originaria destinazione degli sbarramenti e dei laghetti artificiali, per uso irriguo ed abbeveramento del bestiame in capo alle aziende e quello selvatico, e, in caso di emergenza, quale fonte di apporto e approvvigionamento idrico durante le

- campagne antincendio;
- b) l'adeguamento degli stessi alle norme previste dalla legge regionale n. 12 del 2007, relativa agli sbarramenti di competenza regionale;
  - c) la creazione di aree idonee per la pesca sportiva da riva; strutture appositamente concepite possono essere utilizzate per le gare nazionali ed internazionali;
  - d) la creazione di aree per ricerca scientifica/naturalistica; tutti gli sbarramenti di ritenuta, dei laghetti per la raccolta acque (laghetti collinari) e dei relativi bacini di accumulo localizzati lungo l'intero territorio della Sardegna sono a tutti gli effetti considerati quali osservatori naturalistici e paesaggistici naturali e possono essere destinati per particolari studi sull'insediamento e la colonizzazione delle specie animali e vegetali autotone di acqua dolce, sul loro comportamento e, più in generale, sulla loro ecologia;
  - e) la creazione di impianti di itticoltura per specie, strutture posizionate in acque eutrofiche possono fornire un substrato di insediamento per specie, quali la trota macrostigma, la tinca e la carpa; tali strutture possono essere utilizzate anche per sorreggere o proteggere altri materiali (corde, cestini, ecc.) a loro volta substrato per gli insediamenti, dando vita così ad un vero e proprio ciclo vitale per le specie trattate.

3. La Regione, per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dall'articolo 2, commi 2 e 3 e dall'articolo 5, unitamente ai comuni interessati, promuove e cura in maniera adeguata la comunicazione al pubblico delle informazioni utili a diffondere la conoscenza del ruolo degli sbarramenti di ritenuta, dei laghetti per la raccolta acque (laghetti collinari) e dei relativi bacini di accumulo.

### Art. 3

#### Borse di studio

1. La Regione promuove e finanzia le seguenti borse di studio e di ricerca:

- a) una per ogni ateneo sardo, della durata di tre anni, diretta ad individuare gli areali collinari, di pianura e di montagna caratterizzati dalla presenza di sbarramenti di ritenuta, di laghetti per la raccolta acque (laghetti collinari) e dei relativi bacini di accumulo, che richiedono una manutenzione e una

- protezione attiva, previa indagine sedimentologica per verificare la granulometria del sedimento e la sua capacità di sopportare tali invasi artificiali e valutazione della struttura delle popolazioni delle specie flora, fauna e ittiche autoctone ed economicamente rilevanti;
- b) una per ogni ateneo sardo, della durata di quattro anni, per condurre una ricerca scientifica sulle strutture diretta a verificare:
- 1) gli effetti delle strutture artificiali nei territori vocati alla coltivazione intensiva e/o al pascolo, con particolare riferimento alla colonizzazione delle specie animali e vegetali autoctone, sul loro comportamento e, più in generale, sulla loro ecologia;
  - 2) l'aumento della presenza di pesci dopo la messa in opera delle opere previste nell'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo per le specie strettamente autoctone;
  - 3) la sussistenza di un aumento delle produzioni medie registrate dopo tre anni dalla realizzazione di tali opere;
  - 4) gli eventuali contrasti per lo sviluppo dovuti all'utilizzo delle acque di accumulo quale fonte di approvvigionamento idrico durante le campagne antincendio;
  - 5) le soluzioni alle problematiche riscontrate a seguito dell'insediamento e/o allontanamento delle specie animali e vegetali autoctone e la loro colonizzazione, verificare il loro comportamento e, più in generale, la loro valenza ecologica in rapporto con le popolazioni.

#### Art. 4

#### Azioni

1. La Regione incentiva il ripopolamento delle campagne e adotta tutte le possibili modalità di azione legate alla specificità dei luoghi e delle situazioni sociali ed economiche di riferimento.

2. In particolare, la Regione, sulla base dei dati scientifici disponibili, approva e realizza appositi progetti diretti al ripristino dell'originaria destinazione degli sbarramenti e dei laghetti artificiali e dei relativi bacini di accumulo di riferimento, e l'adeguamento degli stessi alle norme previste dalla legge regionale n. 12 del 2007.

3. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono affidate ad idonea impresa, preferibilmente operante nel territorio sardo, a seguito di apposito appalto da espletarsi nei modi e termini di legge.

4. I progetti di cui al comma 2 devono contenere tutte le previsioni atte ad implementare le attività agro pastorali degli areali localizzati lungo l'intero territorio della Sardegna, in particolare nelle zone interne prettamente vocate all'agricoltura, non facenti parte di comparti irrigui.

5. I progetti di cui al comma 2 sono realizzati mediante l'uso di materiali locali compatibili con l'ambiente, provenienti anche da cave di prestito, al fine di consentire il recupero morfologico e paesaggistico dei siti minerari interessati.

6. Per il materiale di cava utilizzato è dovuta una remunerazione comprensiva dei costi di carico, trasporto e posizionamento, definita in apposito capitolato speciale, con conseguente obbligo, a carico del fornitore, di predisporre apposito progetto di riqualificazione ambientale della discarica bonificata e con l'obbligo di messa a dimora nella stessa di specie arboree ed arbustive autoctone, e della conduzione e dell'accrescimento.

7. Tutte le aree su cui gravano gli sbarramenti di ritenuta ed i laghetti per la raccolta acque (laghetti collinari) sono idonee per la pesca sportiva da riva e possono, senza vincolo alcuno, essere utilizzate per le gare comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.

8. Tutte le aree su cui gravano gli sbarramenti di ritenuta e i laghetti per la raccolta acque (laghetti collinari) sono a tutti gli effetti considerate quali osservatori naturalistici e paesaggistici naturali e sono idonee per la ricerca scientifica. Le strutture artificiali possono essere impiegate per particolari studi sull'insediamento e la colonizzazione delle specie animali e vegetali, sul loro comportamento e, più in generale, sulla loro ecologia, disponendo di un substrato di cui si conosce perfettamente il tempo di immersione.

## Art. 5

## Norma d'indirizzo

1. La Regione, per l'approvazione e realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone che:

- a) tutti gli sbarramenti e laghetti artificiali e relativi bacini di accumulo di riferimento, oggetto di pulizia e ricomposizione idraulica, devono risultare eseguiti previa concessione di derivazione d'acqua irrigua, all'uopo rilasciata dal Genio civile ed autorizzati con concessione edilizia e/o autorizzazione edilizia rilasciata dai comuni, completa dei vari nullaosta degli enti all'uopo preposti e, nel caso di opere vincolate paesaggisticamente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche e integrazioni, con l'autorizzazione paesaggistica di rito;
- b) nei progetti all'uopo presentati devono essere previsti, a pena di esclusione, la pulizia, la ricomposizione idraulica ed il ripristino dell'originaria destinazione degli sbarramenti e dei laghetti artificiali per uso irriguo ed abbeveramento del bestiame in capo alle aziende e quello selvatico, e, in caso di emergenza, quale fonte di apporto e approvvigionamento idrico delle squadre antincendio durante le campagne antincendio, ed il conseguente adeguamento degli stessi alle norme previste dalla legge regionale n. 12 del 2007, relativa agli sbarramenti di competenza regionale;
- c) i progetti presentati, oltre a quanto previsto dalle lettere a) e b) del presente comma, devono prevedere, a pena di esclusione, la creazione di aree per la ricerca scientifica;
- d) i progetti che prevedono la realizzazione di aree idonee per la pesca sportiva da riva e di impianti di itticultura per specie autoctone di acqua dolce hanno priorità nei procedimenti di valutazione.

2. La Regione vieta il cambio di destinazione di utilizzo degli sbarramenti di ritenuta e dei laghetti per la raccolta acque (laghetti collinari) presenti nell'agro nel caso in cui gli stessi risultino realizzati con contributi pubblici e, con particolare riferimento all'areale di pertinenza e al paesaggio, ne vieta la trasformazione in discariche e/o depositi a qualsiasi titolo destinati.

É data la facoltà della rimessa in pristino originaria dello stato dei luoghi.

#### Art. 6

##### Norma transitoria

1. Le aziende agricole e gli enti interessati, così come previsto dall'articolo 1, comma 5, sui cui territori ricadono sbarramenti di ritenuta, laghetti per la raccolta acque (laghetti collinari) e relativi bacini di accumulo, non in regola con quanto previsto dall'articolo 5, in esecuzione di quanto previsto dai commi 1 e 2 possono, entro sei mesi dalla presente legge, richiedere previa concessione di derivazione d'acqua irrigua, all'uopo rilasciata dal Genio civile e dei vari nulla osta degli enti all'uopo preposti, la concessione edilizia e/o autorizzazione edilizia ai comuni di appartenenza e, nel caso di opere vincolate paesaggisticamente ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, il previo ottenimento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le aziende agricole e gli enti interessati, così come previsto dall'articolo 1, comma 5, a seguito dell'adeguamento di cui al comma 1, possono, entro il termine di un anno dalla presente legge, presentare i progetti di pulizia e ricomposizione idraulica, così come previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2.

#### Art. 7

##### Legge regionale n. 12 del 2007 (Allegato A - Articolo 3) Indirizzi applicativi

1. La Regione dispone che la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, relativamente agli sbarramenti di ritenuta, dei laghetti per la raccolta acque (laghetti collinari) e dei relativi bacini di accumulo di riferimento, sia destinato esclusivamente per quelli identificati nella tipologia I (Invasi e piccole dighe) categorie A (sottocategoria A I -A2), B (sottocategoria BI-B2), C, così come classificati e suddivisi per tipologie e categoria ed individuati nella legge regionale n. 12 del 2007, allegato A, articolo 3 (Classificazione degli sbarramenti).

2. La Regione, per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, sulla base

di quanto identificato nel comma 1, dispone che:

- a) per i progetti presentati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), relativi a invasi e piccole dighe ricadenti nella categoria A "sottocategoria A1" - Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso fino a 10.000 metri cubi, è concesso un finanziamento fino a euro 20.000;
- b) per i progetti presentati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), relativi a invasi e piccole dighe ricadenti nella categoria A "Sottocategoria A2" - Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso fino a 60.000 metri cubi, è concesso un finanziamento fino a euro 40.000;
- c) per i progetti presentati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), relativi a invasi e piccole dighe ricadenti nella categoria B "Sottocategoria B1" - Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso compreso tra 60.000 e 100.000 metri cubi è concesso un finanziamento fino a euro 60.000;
- d) per i progetti presentati ai sensi del comma 1, lettere a) e b), relativi a invasi e piccole dighe ricadenti nella categoria B "Sottocategoria B2" - Sbarramenti con altezza superiore a 6 metri fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi, è concesso un finanziamento fino a euro 80.000;
- e) per i progetti presentati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), relativi a invasi e piccole dighe ricadenti nella categoria C - Sbarramenti con altezza fino a 15 metri e con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi, è concesso un finanziamento fino a euro 100.000.

3. La Giunta regionale, per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, sulla base di quanto identificato nel comma 2, per il tramite di apposito organo all'uopo costituito fra funzionari tecnici appartenenti all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma-agro pastorale, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, predispone apposito bando, per il mezzo del quale provvede alla validazione delle istanze presentate e alla successiva predisposizione di apposita graduatoria di merito.

4. La Regione, per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, sulla base di quanto determinato nei commi 1, 2 e 3, dispone che l'erogazione del contributo da concedere, sulla base dell'approvata graduatoria, sia

determinata nel seguente modo:

- a) il 40 per cento da concedere entro il termine di tre mesi dalla validazione dei progetti ammissibili presentati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a) e b);
- b) il 20 per cento da concedere al primo stato di avanzamento lavori eseguiti al terzo mese successivo alla validazione dei progetti ammissibili di cui alla lettera a), che è equivalente all'esecuzione del 40 per cento della lavorazione delle forniture;
- c) il 20 per cento da concedere al secondo stato di avanzamento lavori eseguiti al sesto mese successivo alla validazione dei progetti ammissibili di cui alla lettera a), che è equivalente all'esecuzione dell'80 per cento della lavorazione delle forniture;
- d) il 10 per cento da concedere al terzo ed ultimo stato di avanzamento lavori eseguiti al nono mese successivo alla validazione dei progetti ammissibili di cui alla lettera a), che è equivalente all'esecuzione del 100 per cento della lavorazione delle forniture;
- e) il 10 per cento da concedere successivamente al collaudo dei lavori eseguiti entro il termine perentorio di 12 mesi successivi alla validazione dei progetti ammissibili di cui alla lettera a);
- f) il collaudo dei lavori eseguiti così come previsto alla lettera e) deve essere eseguito dal tecnico laureato direttore dei lavori, da tre funzionari tecnici di categoria D, provenienti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

## Art. 8

### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati, in termini di competenza e cassa, in euro 6.000.000 per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto nell'anno 2024 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1.

3. A decorrere dall'anno 2025 agli oneri previsti dalla presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti disposti annualmente per tali finalità con legge di bilancio.

## Art. 9

## Attuazione delle disposizioni

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone una deliberazione di indirizzo per l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e per l'Assessorato regionale dei lavori pubblici affinché predispongano l'attuazione delle disposizioni impartite con la presente legge.

## Art. 10

## Entrata in vigore

2. La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).